



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

Determinazione n. 1395/2020 del 22-10-2020

**ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER IL LAVORO AGILE IN EMERGENZA
OGGETTO: COVID19 AL DECRETO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL
19.10.2020**

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTI la Deliberazione n. 50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 112/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l'ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4/7/2017;

VISTA la propria Determinazione n. 296/2020, avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per il lavoro agile in emergenza COVID19";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in particolare, il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 e le relative ordinanze e circolari adottate dalla Regione Sardegna per contrastare la diffusione della malattia infettiva COVID-19 e le misure proattive per favorire il lavoro a distanza;

RITENUTO, di dover procedere alla modifica ed integrazione del Regolamento approvato con la suindicata Determinazione n. 296/2020;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, di approvare le modifiche ed integrazioni al "Regolamento per il lavoro agile", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale misura urgente per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web
Determinazione n. 1395/2020 del 22-10-2020

istituzionale dell'ARPAS.

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Direzione Generale
Determinazione n. 1395/2020 del 22-10-2020

Si certifica che la determinazione 1395/2020 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line dell'ARPAS per 15 giorni dal 22-10-2020 al 06-11-2020.

L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

REGOLAMENTO PER IL LAVORO AGILE

in applicazione del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 e provvedimenti conseguenti e correlati.

Articolo 1

Lavoro agile

1. Il lavoro agile costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.
2. Fino al 31 dicembre 2020, per accedere al lavoro agile non è richiesto l'accordo individuale di cui all'art. 19 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
3. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinarie, sia, in aggiunta o in alternativa e senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento in remoto.
4. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorative in presenza e giornate lavorative da remoto.
5. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

Articolo 2

Attività oggetto di lavoro agile

1. Salvo quanto previsto al comma 3, non possono costituire oggetto di lavoro agile:
 - a) le attività di vigilanza e controllo ambientale;
 - b) le attività laboratoristiche;
 - c) le attività di monitoraggio ambientale;
 - d) le attività della turnazione metereologica ordinaria e monitoraggio meteorologico in criticità nonché le attività di presidio in emergenza presso il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale;
 - e) le attività proprie del Gruppo Tecnico;
 - f) le attività di portierato;
2. Possono costituire oggetto di lavoro agile le attività che, data la loro peculiarità:
 - a) non richiedono la presenza fisica del dipendente presso una specifica sede di lavoro, compatibilmente con l'esigenza di garanzia del presidio delle attività della struttura di appartenenza;
 - b) possono essere svolte con sufficiente autonomia operativa dal dipendente, con la possibilità di svolgere l'attività secondo obiettivi prefissati secondo la valutazione del dirigente competente;
 - c) possono essere svolte attraverso strumentazioni informatiche che consentano lo svolgimento al di fuori della sede di lavoro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

3. Nell'ambito delle attività di cui al punto 2, lettere a), b), c) ed e) può essere oggetto di lavoro agile la quota parte relativa alla predisposizione di pareri, relazioni e rapporti, quali attività accessorie ovvero complementari alle attività da svolgersi in presenza.
4. Per i dirigenti il lavoro in presenza è da considerarsi la forma privilegiata nell'espletamento dell'attività lavorativa, salvo che sussista la condizione di lavoratore fragile così come definita dall'art.2 del Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 19.10.2020. Garantiscono il presidio della struttura diretta e sulla base della ricognizione dei processi di lavoro il coordinamento ed il monitoraggio costante della attività del personale in modalità agile.

La condizione di fragilità che giustifica l'attività a distanza deve essere riconosciuta dal medico competente e modalità e termini di accesso al lavoro agile devono essere concordate con il Direttore Generale tenendo conto delle esigenze organizzative della struttura diretta.

Articolo 3

Modalità organizzative

1. Ai fini di cui all'art. 1, tenuto conto della mappatura delle attività, cioè la ricognizione dei processi di lavoro che possono essere svolti con modalità agile, ciascun dirigente, con immediatezza:
 - a) Organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento, al netto dei lavoratori fragili - come definiti dall'art.2 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020 - del personale preposto alle attività preventivamente individuate;
 - b) Adotta, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'assegnazione a diversa mansione propria della medesima categoria di inquadramento;
 - c) Dispone affinché venga attuata la rotazione del personale di cui alla lettera a), al fine di assicurare nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale una equilibrata alternanza nello svolgimento delle attività in presenza e in modalità agile;
 - d) Tiene conto, nella rotazione prevista alla lettera c), di eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza fra la zona di residenza o di domicilio della sede di lavoro, della tipologia del mezzo di trasporto utilizzato e dei tempi di percorrenza.
2. In funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dovranno essere assicurate percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con la qualità e l'effettività dei servizi erogati.
3. Le riunioni devono essere organizzate in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Articolo 4

Svolgimento dell'attività

1. La prestazione lavorativa può essere eseguita presso il domicilio del/della lavoratore/lavoratrice ovvero presso altro luogo privato diverso dall'abituale abitazione, con esclusione di locali pubblici o aperti al pubblico. Il luogo prescelto per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile dovrà comunque essere comunicato al dirigente sovraordinato e al Servizio Risorse Umane, ai fini dell'attivazione della tutela INAIL, in caso di infortunio in itinere.

Articolo 5

Gestione del rapporto di lavoro e obblighi

1. L'orario di lavoro del/della lavoratore/lavoratrice agile è considerato "orario di lavoro" a tutti gli effetti. Il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto/a all'effettuazione dell'orario previsto dal suo contratto di lavoro (tempo pieno, part-time). La quantità oraria giornaliera, pur restando invariata, può essere distribuita in maniera più flessibile rispetto all'attività lavorativa svolta presso la sede di assegnazione.
2. Il/la lavoratore/lavoratrice, al fine di regolarizzare il proprio cartellino presenze, provvederà ad inserire, giornalmente, sul gestionale presenze il giustificativo appositamente predisposto. In modalità lavoro agile non si matura il diritto al buono pasto e al lavoro straordinario.
3. Il lavoratore/lavoratrice:
 - a) Deve garantire una condotta informata ai principi di correttezza, disciplina, di dignità e moralità;
 - b) Deve garantire la propria reperibilità nelle fasce orarie definite con il proprio Responsabile di riferimento;
 - c) Deve osservare le pause ed i riposi giornalieri, avendo cura di effettuare la relativa disconnessione dai sistemi aziendali;
 - d) Deve essere raggiungibile sia via telefono che in connessione dati, nell'ambito della fascia oraria tra le 9:00 e le 13:00 o altra fascia oraria concordata con il Responsabile di riferimento;
 - e) accetta di prestare l'attività lavorativa con il proprio dispositivo personale, accedendo alla rete aziendale, secondo le modalità e istruzioni che saranno opportunamente rese note; inoltre, si impegna ad utilizzare la connessione internet di proprietà personale, senza nulla poter pretendere da ARPAS a titolo di ristoro costi.

Articolo 6

Isolamento fiduciario e quarantena

1. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, il/la lavoratore/lavoratrice, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata deve svolgere la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal/dalla dirigente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, del presente Regolamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

2. L'assenza dal servizio del/della lavoratore/lavoratrice, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il COVID-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.

Articolo 7

Obblighi di custodia e riservatezza

1. Il/La lavoratore/trice è tenuto/a a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti tecnologici eventualmente messi a disposizione dal datore di lavoro.
Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il/la lavoratore/trice è tenuto/a al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e del Codice di Comportamento dei/delle dipendenti ARPAS.

Articolo 8

Sicurezza sul lavoro

1. L'ARPAS garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e dell'art.22 della legge 81/2017, la salute e la sicurezza in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile e consegna al/al singolo/a dipendente e al rappresentante dei/delle lavoratori/trici per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Ogni lavoratore/trice collabora diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro, corretto e proficuo della prestazione di lavoro.

Articolo 9

Monitoraggio e Valutazione

1. Il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e verifica, periodicamente, le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo.
2. I sistemi di misurazione e valutazione della performance saranno adeguati alla specificità del lavoro agile, rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e quelli relativi ai comportamenti organizzativi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Articolo 10

Termine di durata

1. La prestazione lavorativa potrà essere resa in modalità lavoro agile nell'arco temporale di efficacia del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, ovvero sino al 31/12/2020, salvo eventuali proroghe, per tutti/tutte i/le lavoratori/lavoratrici.

Articolo 11

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si fa rinvio ai CCNL del comparto e della dirigenza, al codice di comportamento aziendale, al codice di disciplina e alle altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia.